



Comune di PIANENGO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.	26	Prot. n°
Codice Ente	10775 6 PIANENGO	
Codice materia		

Adunanza del	28.06.2021
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ⁽¹⁾ ordinaria di ⁽²⁾ prima convocazione - seduta ⁽³⁾ pubblica
(1) Ordinaria o Straordinaria (2) Prima o Seconda (3) Pubblica o segreta

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE ANNO 2021**

L'anno duemila VENTUNO addì ventotto

del mese di giugno alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Sindaco: BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO
Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO
2) ASSANDRI CLAUDIA
3) GANINI GRETA
4) TEDOLDI MATTEO
5) SERENA ANDREA
6) INVERNIZZI MASSIMO
7) FUGAZZA NICOLA
8) CASAZZA ISA
9) FRERI DARIO
10) PREVITALI ENRICA

Presenti/ Assenti	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Assente	
TOTALI	
9	2

La seduta consiliare è stata effettuata in forma mista (presenza fisica e presenza digitale).
I Consiglieri Digitalmente presenti sono n°2: Fugazza Nicola e Ganini Greta

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.

Illustra il presente punto all'Ordine del Giorno la Responsabile del Servizio Finanziario, Nicolini Gisella, presente alla seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, *Legge di Stabilità 2014*, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata *Legge di Stabilità 2014* ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Evidenziato che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*) all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le sole componenti IMU e TASI, mantenendo le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata *Legge di Stabilità 2014*, dai commi da 641 a 668;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*", adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Visto, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR),

Dato atto che gli Avvisi di Pagamento TARI dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Ricordato che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Verificato che le tariffe TARI devono essere determinate nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Precisato che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario introdotto con la delibera n. 443/2019 di ARERA, non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla summenzionata deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Accertato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Confermato, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Dato atto che, l'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*

Visti anche:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, che ha disposto il differimento dei termini per l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2021 al 30 giugno 2021;

Tenuto conto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.06.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF nonché del comma 683 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

Dato atto che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'**ALLEGATO A)** al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce, e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, stabilendo, altresì, per l'anno in corso, la riscossione del tributo in n. **3 rate** aventi scadenza:

- **31 AGOSTO 2021;**
- **31 OTTOBRE 2021;**
- **31 DICEMBRE 2021;**

Con possibilità di versamento in **un'unica soluzione entro il 31 agosto 2021;**

Visto il bilancio per l'esercizio in corso, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2021;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000;

Con voti favorevoli n°9, espressi in forma palese per alzata di mano da n°9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBER A

- 1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, per le motivazioni in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021, relative alle utenze domestiche e non domestiche, coma da **ALLEGATO A)**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona;
- 4) Di stabilire che la riscossione del tributo per l'anno in corso avverrà in n. **3 rate**, aventi scadenza:
 - **31 AGOSTO 2021;**
 - **31 OTTOBRE 2021;**
 - **31 DICEMBRE 2021;**Con possibilità di versamento in **un'unica soluzione entro il 31 agosto 2021;**
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

Stante l'urgenza di procedere alla presentazione del presente Ordine del Giorno agli agenti competenti, con separata votazione:

Con voti favorevoli n°9, espressi in forma palese per alzata di mano da n°9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Barbaglio Ernesto Roberto

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dr. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE
DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico) viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

F.to Alesio Dr. Massimiliano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

F.to Alesio Dr. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, li

.....
